




COMUNE DI SAN CIPIRELLO

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE



Approvato con Delibera di C.C. n° 46 del 03/12/2015

Con le modifiche di cui alla:

Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n° 26 del 11/11/2020

Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n° 17 del 09/06/2021

INDICE

<u>TITOLO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	CAPO I Premesse	2
	CAPO II Disposizioni generali sul servizio cimiteriale	2
<u>TITOLO II</u> SERVIZI AMMINISTRATIVI	CAPO I Disciplina dell'accesso dei visitatori al cimitero	3
	CAPO II Disciplina delle concessioni cimiteriali norme di gestione della sepoltura e successioni	5
<u>TITOLO III</u> NORMATIVA TECNICA	CAPO I Prescrizione per le costruzioni, le demolizioni e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché del restauro di sepolture private	12
	CAPO II Tumulazioni ed estumulazioni. Prescrizione	18
	CAPO III Inumazioni ed esumazioni	21
	CAPO IV Cremazione	23
	CAPO V Forno Inceneritore	23
	CAPO VI Sanzioni	23
<u>TITOLO IV</u> REGOLAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE		24
<u>TITOLO V</u> DISPOSIZIONI TRANSITORIE		25
<u>TITOLO VI</u> DISPOSIZIONI FINALI		25

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: Premesse

Art. 1

Il presente regolamento, al fine di avere una normativa adeguata alle norme sin qui succedutesi e, in particolare, al D.P.R. 10-09-1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e s.m.i., sostituisce qualsiasi precedente atto o regolamento comunale in materia.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, continueranno ad applicarsi le disposizioni generali vigenti in materia.

Art.2

Fermo restando, ove prescritte, le. competenze del Consiglio Comunale, del Prefetto, del coordinatore Sanitario, della ex U.S.L. competente e dell'Autorità Giudiziaria, il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune che ne esercita le funzioni tramite il Sindaco il quale a sua volta si avvale dei funzionari addetti al servizio che, di volta in volta, assumeranno la funzione di responsabile di ogni singolo procedimento.

Il cimitero comunale è bene che appartiene al demanio comunale e quindi soggetto al regime giuridico del demanio pubblico, previsto dagli ex artt. 822, 823, e 824 del codice civile, esso costituisce altresì opera igienica di interesse locale ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 3

Chiunque rinvenga cadaveri o parti di essi, resti mortali o ossa umane ha l'obbligo di avvertire, oltre le specifiche autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie, anche il Sindaco che, comunque, è tenuto a darne comunicazione oltre che alle autorità di cui sopra (qualora non risulti che le stesse siano state già avvistate) anche all'Unità Sanitaria Locale che provvederà all'esame di quanto rinvenuto, tramite il medico necroscopico, segnalando i risultati degli esami all'autorità giudiziaria la quale dovrà successivamente fornire al comune il nulla osta al seppellimento.

Art.4

Tutte le controversie scaturenti da atti o provvedimenti che ineriscono il rapporto di concessione cimiteriale, appartengono, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della L. n. 1034 del 06-12-1971, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

CAPO II: Disposizioni generali sul servizio cimiteriale

Art. 5

Il Servizio Tecnico Comunale comprende il **Servizio Cimiteriale** che è gestito da un dipendente Responsabile del Procedimento dei Servizi Cimiteriali il quale opera secondo le direttive e la supervisione del Responsabile del predetto Servizio tecnico il quale, se lo ritiene, o se la disponibilità del personale a disposizione dell'ufficio non consente altrimenti, può gestire direttamente il Servizio Cimiteriale.

Alla nomina del dipendente Responsabile del Procedimento dei Servizi Cimiteriali provvede lo stesso Responsabile del Servizio Tecnico mediante Ordine di Servizio da inviarsi per conoscenza al Sindaco, all'Assessore al ramo, al Segretario Comunale ed all'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 6

L'attività all'interno del Cimitero Comunale è regolata dal Responsabile del Procedimento dei Servizi Cimiteriali, appartenente al ruolo tecnico e che, per carenze di personale, può coincidere con l'addetto al servizio cimiteriale amministrativo.

Il suddetto Responsabile è sottoposto al controllo ed alle direttive impartite dal Responsabile del

Servizio Tecnico Comunale.

Indipendentemente da ciò egli assume le decisioni d'urgenza sull'uso del Cimitero nei pieno rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Il suddetto Responsabile del Procedimento dei Servizi Cimiteriali, nonché il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale dovranno giornalmente collaborare con l'Ufficiale di Stato Civile affinché quest'ultimo possa tempestivamente adempiere alle incombenze allo stesso demandate dalla legge e di cui si dirà in prosieguo.

TITOLO II - SERVIZI AMMINISTRATIVI

CAPO I Disciplina dell'accesso dei visitatori al cimitero

Art. 7

Il Cimitero Comunale è aperto al pubblico nelle giornate ed ore che saranno stabilite con provvedimento Sindacale - tale provvedimento, per particolari motivi e temporaneamente ne potrà anche disporre la chiusura -.

Il suddetto orario dovrà essere comunicato ai cittadini a mezzo di apposito cartello, in materiale resistente alle intemperie meteorologiche, posto ai cancelli d'ingresso al cimitero.

L'orario dei servizi comunali all'interno del Cimitero è regolato con disposizione di servizio del Responsabile del Servizio Tecnico; quest'ultimo, per gravi motivi di ordine generale attinenti la gestione del cimitero, può disporre l'apertura e la chiusura dei cancelli del cimitero e quindi, l'accesso allo stesso, in difformità dell'orario sopra indicato, dandone comunicazione immediata al Sindaco, all'Assessore al ramo ed al Responsabile del Cimitero.

Negli ultimi tre giorni del mese di ottobre il Cimitero rimarrà chiuso al pubblico per consentirne la pulizia straordinaria in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti.

L'accesso e la circolazione all'interno del cimitero è consentita esclusivamente a piedi.

Il Sindaco o l'Assessore competente ha la facoltà di derogare a quanto previsto nel precedente comma, concedendo di volta in volta o per periodi limitati, l'accesso con mezzi di trasporto privato:

a) per coloro affetti da grave deficienza fisico agli arti inferiori o da malattie che, a causa di affaticamento, possono aggravarsi o creare problemi alla salute fisica.

b) per coloro che trasportano persone di età uguale o superiore agli anni 78; in tal caso è sufficiente documentare il possesso di tale requisito all'ingresso nel cimitero.

Nel caso di cui al precedente punto a), il Sindaco o l'Assessore, previa acquisizione di idonea certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica, concederà a chi ne farà richiesta (in carta legale), un apposito permesso che consenta l'ingresso con autoveicolo privato, valido per tutto il tempo della menomazione o, se questa risulta permanente, per non più di un anno.

Il suddetto permesso dovrà essere esibito, unitamente a valido documento di identità, al personale addetto ogni qualvolta ci si appresta ad entrare nell'area cimiteriale; il permesso è rinnovabile.

L'accesso si intende sempre autorizzato, nelle ore previste.

Per i portatori di handicap che si muovono mediante carrozzella non è necessaria alcuna autorizzazione.

In qualunque delle superiori ipotesi, i conduttori degli autoveicoli privati e pubblici dovranno tenere all'interno dell'area cimiteriale un'andatura non superiore a 10 Km/h; essi sono tenuti altresì al rispetto di tutte le norme del codice sulla circolazione stradale, ivi compresa quella che impone l'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile, sono tenuti altresì al rispetto della relativa segnaletica posta all'interno del cimitero; è vietato l'uso del clacson o l'emissione di rumori molesti.

I conducenti, infine, sono soggetti al controllo ed eventualmente alle sanzioni da parte degli addetti alla Polizia Municipale.

Art. 8

È comunque consentito l'accesso di un numero massimo di quattro autovetture, oltre il carro funebre, per coloro che siano al seguito di salma in procinto di essere tumulata o inumata.

La validità di tutti i permessi di cui al precedente articolo è sospesa nei giorni festivi e nei giorni 1 e 2 Novembre di ogni anno.

Art. 9

È vietato l'ingresso al cimitero a coloro che non siano decentemente abbigliati in rispetto della sacralità del luogo. È vietato l'ingresso a coloro che trovansi in evidente stato di ebbrezza o di esaltazione, nonché alle persone in gruppi numerosi che verranno ammesse solo se in accompagnamento ad una salma in procinto di tumulazione o di inumazione. Il Sindaco potrà temporaneamente interdire l'ingresso al cimitero a chiunque, quando egli ne ravviserà la necessità o l'opportunità per motivi di ordine pubblico, di polizia mortuaria o di igiene e sanità.

È comunque vietato l'ingresso al cimitero ai minori di anni 12 se non accompagnati da un adulto.

Il personale in servizio presso il cimitero ha l'obbligo di far rispettare i divieti sopra elencati e di darvi esecuzione anche avvalendosi degli agenti di Polizia Municipale.

Art.10

Chiunque a qualsiasi titolo trovasi all'interno del cimitero è tenuto ad osservare un contegno decoroso e rispettoso del luogo, a non commettere atti contrari alla pubblica decenza e a non recare disturbo alla quiete, a non camminare fuori dai viali e dai sentieri a ciò destinati, a non sedersi o sdraiarsi sull'erba o sulle sepolture e sui monumenti, a non deturpare o imbrattare in alcun modo le sepolture o gli arredi funebri e a non recare pregiudizio a qualsiasi oggetto rinvenuto all'interno del cimitero, sia esso di proprietà pubblica o privata.

Coloro che contravvengano alle prescrizioni di cui al precedente comma, una volta individuati dal personale in servizio o dagli agenti di polizia municipale, qualora nel comportamento tenuto si ravvisino estremi di reato, saranno passibili di denuncia all'autorità giudiziaria, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno per i danneggiati da tale condotta.

Art. 11

È vietato mendicare, elemosinare, o questuare in qualunque modo all'interno o nelle immediate adiacenze del cimitero.

E' vietato asportare qualsiasi oggetto posto all'interno del cimitero senza autorizzazione del Responsabile del luogo.

L'Amministrazione comunale non è comunque responsabile verso chiunque dei danni e delle sottrazioni che possono avvenire all'interno del cimitero.

E' vietato effettuare riprese fotografiche, cinematografiche o video, all'interno del cimitero, con esclusione della propria tomba di famiglia le cui riprese dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del cimitero. Il Sindaco, per particolari motivi di interesse collettivo può, di volta in volta, autorizzare riprese in deroga al precedente divieto.

E' rigorosamente vietato al personale in servizio presso il cimitero di accettare mance, donativi ed elargizioni di qualsiasi entità o natura.

E' fatto altresì divieto agli stessi di assumere commissioni e di prendere parte al commercio di oggetti funebri, fiori o simili, ovvero di occuparsi della collocazione o sistemazione di foto nelle sepolture private e di ingerirsi per fini extra a quelli di istituto, anche se non a scopo di lucro, in affari riguardanti il cimitero.

I divieti previsti nei precedenti due commi valgono anche nei confronti del personale addetto al servizio cimiteriale presso gli uffici amministrativi e per chiunque. La violazione anche ad uno solo dei suddetti divieti, costituirà grave violazione ai doveri di ufficio, punibile disciplinarmente con le più gravi sanzioni e, in caso di recidiva, anche con il licenziamento del dipendente.

Art. 12

Un estratto delle disposizioni del presente capo sarà collocato a cura del Responsabile del cimitero, all'ingresso dello stesso, in modo ben visibile e protetto dagli agenti atmosferici.

C A P O I I - Disciplina delle concessioni cimiteriali - norme di gestione della sepoltura e successioni.

Art . 13

Su richiesta di privati, di Enti o di Associazioni, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali destinate alla costruzione di sepolture per uso di tumulazione individuale, familiare o collettiva. Per il medesimo fine, il Comune può concedere l'uso di manufatti acquisiti nella propria disponibilità, esclusivamente in caso di esaurimento delle aree di cui al periodo precedente. **(mod. Del CC n 26/2020)-* Il Comune può inoltre concedere aree da destinarsi all'impianto di campi d'inumazione per famiglie o per Collettività, purché ciascuno di tali campi venga dotato di adeguato impianto di ossario.

Le concessioni cimiteriali di cui ai commi precedenti possono rilasciarsi per la durata di anni 99, salvo rinnovo da chiedersi, da parte dell'avente diritto, prima della scadenza del termine.

Il rinnovo della concessione costituisce a tutti gli effetti nuova concessione, soggetta alle leggi vigenti all'epoca del suddetto rinnovo ed alle disponibilità e necessità della gestione cimiteriale, con l'unico vantaggio di non dover nuovamente assoggettare la richiesta di rinnovo alle graduatorie di assegnazione previste dagli articoli seguenti, mantenendo così la collocazione delle sepolture preesistenti alle quali si abbia diritto.

Le concessioni che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21-10-1975 n. 803 fossero state rilasciate per tempo superiore agli anni 99, possono essere revocate dal Comune, qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nell'ipotesi in cui si versi in una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno dei cittadini e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del cimitero o alla costruzione di uno nuovo.

Le sepolture acquisite alla disponibilità del Comune ai sensi del comma precedente possono essere riconcessi ai parenti entro il quarto grado del concessionario che abbiano fatto pervenire richiesta di concessione della sepoltura entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune del relativo avviso; nel caso di presentazione di più richieste sarà preferita la richiesta avanzata dal parente di grado più prossimo al concessionario privilegiando la linea retta alla collaterale.

Per le sepolture relative a concessioni revocate è consentita, a richiesta dell'assegnatario, la trasformazione da uno a due posti, fatte salve le vigenti normative in materia ed i vincoli esistenti sui luoghi, nonché la valutazione discrezionale della situazione dei luoghi di competenza del Servizio Tecnico Comunale.

Il diritto di uso delle sepolture concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e loro familiari;

in ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

A richiesta degli aventi diritto, entro il limite dei 99 anni, nei casi di contratti rilasciati a "perpetuità" precedentemente al 9/2/1976 e nei casi di cui ai commi precedenti a seguito revoca, può consentirsi la conservazione dei resti mortali nel medesimo luogo, consentendo ulteriori tumulazioni, agli aventi diritto, previo rilascio di concessione con gli oneri di cui alle nuove concessioni.

Art . 14

In caso di soppressione del cimitero o di parte di esso per qualsiasi motivo, tutte le concessioni ricadenti nell'area interessata alla soppressione, comprese quelle rilasciate in perpetuo anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21-10-1975 n. 803, si estinguono.

In tale ipotesi, le associazioni, gli enti o le persone fisiche titolari o aventi causa del diritto di concessione perdono tale diritto e i manufatti insistenti nelle aree realizzate di cui non possono chiedere alcun rimborso o danno, con il solo diritto a prendere ciò che risulta asportabile, e comunque con spese a proprio carico.

In tali ipotesi gli interessati hanno diritto all'assegnazione di altra area o manufatto in cui trasportare le salme che si trovavano seppellite nell'area soppressa. Tale assegnazione ha priorità assoluta e supera le graduatorie di cui si dirà appresso.

Al trasporto delle salme provvederà il Comune a proprie spese e la nuova assegnazione avverrà a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo e la regolarità dei pagamenti di diritti e tasse inerenti la sepoltura soppressa.

Tutto il materiale e gli arredi dei monumenti esistenti nel cimitero o nella parte di esso soppressa, rimarrà a disposizione dei proprietari per un termine che di volta in volta verrà assegnato dal Sindaco o dall'Assessore delegato, trascorso il quale, detto materiale si intenderà abbandonato e verrà acquisito dal Comune.

Art. 15

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a soggetti fisici è strettamente riservato alla persona del concessionario o ai suoi familiari. Anche in mancanza di specificazione la sepoltura, in via presuntiva, si intende destinata all'uso familiare.

Sono familiari del concessionario: il coniuge non divorziato, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, i generi e le nuore, i fratelli e le sorelle.

Qualora fra tutti i soggetti aventi titolo è diritto, uno di questi sia defunto, il diritto di sepoltura sarà esercitato a favore di quest'ultimo.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare, inteso nel senso di cui al precedente comma, non può essere rilasciata più di una concessione.

È consentito al Sindaco di derogare alla disposizione di cui al precedente comma nelle ipotesi in cui il concessionario abbia escluso taluno dei suoi familiari dal diritto all'uso della sepoltura, qualora qualcuno di essi abbia espressamente e perpetuamente rinunciato al diritto di sepoltura e, infine, qualora non vi siano più posti disponibili nella sepoltura.

Art. 16

Alla morte dell'ultimo beneficiario del diritto d'uso del sepolcro, la concessione cimiteriale si trasmetterà agli eredi legittimi di costui, in analogia e secondo le norme sulla successione dei parenti, come disciplinata dal titolo II, del libro II del codice civile e sempre che i suddetti eredi siano parenti entro il VI grado.

In difetto di parenti idonei alla successione, da ricercarsi anche a mezzo di ricerche anagrafiche e pubblici proclami, nonché con avvisi da affiggersi all'ingresso del cimitero e presso la sepoltura per un periodo non inferiore ad un anno, l'area con tutto ciò che vi insiste sarà acquisita dal Comune che, comunque, non potrà smantellarla prima che siano trascorsi 20 anni dall'ultima sepoltura o, previa autorizzazione dei competenti organi sanitari e per motivi di necessità, prima che siano trascorsi 10 anni.

Art. 17

Alla morte del concessionario fondatore del sepolcro, i beneficiari del diritto alla fruizione dello stesso secondo il precedente art. 15 o gli eredi alla morte dell'ultimo beneficiario di cui all'ipotesi del precedente art. 16, dovranno comunicare all'ufficio servizio cimiteriale, alla direzione del cimitero ed all'Ufficiale di Stato Civile il nominativo di un proprio delegato o dell'erede, le ragioni che stanno a sostegno della successione del diritto e l'elezione di un domicilio in cui indirizzare tutta la corrispondenza inerente alla gestione del sepolcro.

In mancanza di tali comunicazioni il Comune non permetterà l'esercizio del diritto.

Il concessionario fondatore del sepolcro potrà escludere dal diritto d'uso della sepoltura taluno dei propri parenti che a norma degli articoli che precedono ne avrebbe diritto.

Tale esclusione può essere esercitata all'atto della prima istanza di concessione o successivamente, mediante comunicazione da effettuarsi all'ufficio gestione cimiteri, ma in tale ipotesi, l'esclusione opererà dalla ricezione della richiesta e le spese inerenti l'atto integrativo dell'originario contratto di concessione dovranno essere sostenute dal richiedente.

Art. 18

In via del tutto eccezionale, su richiesta del fondatore o dell'unanimità dei suoi successori, potrà essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché quelle di persone che abbiano acquisito particolari meriti e benemerienze nei confronti del fondatore o dei successivi concessionari.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma è possibile procedere, previo consenso scritto con firma autenticata ai sensi di legge, rilasciato dal fondatore o da tutti i suoi successori e previa dichiarazione

dei soggetti di cui sopra, da rilasciarsi nelle forme dell'atto notorio, attestante che la salma non dispone di altra sepoltura nel territorio del comune, né in quello dei comuni distanti non oltre 20 Km. Tale distanza dovrà essere calcolata tra gli ingressi ai cimiteri. L'Ufficio dello stato civile, di concerto con quello addetto al servizio cimiteriale, si pronuncerà sull'istanza documentata come sopra, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. In tale periodo la salma resterà presso la camera mortuaria del cimitero a spese degli istanti.

È vietato tumulare nella sepoltura le salme di persone non aventi diritto a norma dell'atto di concessione e secondo il presente regolamento se non dopo avervi tumulato almeno una salma delle persone aventi diritto. È ammessa deroga al superiore divieto solo per i parenti entro il IV grado dei concessionari e previa la procedura e la verifica delle condizioni di cui ai casi del comma primo del presente articolo.

In ogni caso, la tumulazione delle salme dei soggetti ammessi alla sepoltura ai sensi del presente articolo, è ammessa solo per i sepolcri con un numero di posti non inferiore a 3, e le salme di tali soggetti non possono occupare più di 1/3 di tutti i posti di cui è formato l'intero sepolcro, mentre per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale proporzione andrà riferita ai posti del sepolcro rimasti liberi a tale data.

L'estumulazione dei soggetti tumulati ai sensi del presente articolo verrà consentita secondo le ordinarie prescrizioni, previo consenso del coniuge superstite e dei figli e, in mancanza, dai parenti più prossimi (entro il III grado) del defunto.

Art. 19

Il diritto d'uso delle sepolture si esercita, in ogni caso, sino ad esaurimento dei posti di cui è dotato il sepolcro, salva la facoltà di procedere ad estumulazione nei casi consentiti dalle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria e dalle disposizioni di cui al capo II del titolo III del presente regolamento.

È consentito al concessionario originario di prevedere l'inamovibilità di alcune o di tutte le salme tumulate.

Tale inamovibilità è comunque soggetta alle deroghe previste nel presente regolamento.

Art. 20

Il diritto d'uso della sepoltura non può essere in alcun modo ceduto o trasmesso a terzi, né gratuitamente né a titolo oneroso, né per atto tra vivi, né a causa di morte; esso può essere concesso solo dall'Amministrazione comunale, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il concessionario, per i fini di cui al precedente comma, sottoscriverà, in calce all'atto di fondazione, una dichiarazione con cui si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità civile che ad esso dovesse essere addebitata per eventuali danni arrecati a terzi e derivanti dalla costruzione, gestione, amministrazione, manutenzione e fruizione della sepoltura.

Art. 21

Le concessioni cimiteriali in favore di privati sono tutte a titolo oneroso.

Il comune, compatibilmente con le disponibilità ed ove previsto dal piano cimiteriale, può concedere:

- a) aree per la costruzione di sepolture destinate ad uno o più soggetti o ad un nucleo familiare;
- b) aree per la costruzione di sepolture destinate ad un determinato sodalizio (Associazioni legalmente riconosciute o comunità religiose) a condizione che vi siano associate non meno di 25 persone
- c) Nicchie murali per la tumulazione di una singola salma;
- d) cellette ossario per la conservazione dei resti di un solo scheletro e cellette per la conservazione di urne cinerarie;
- e) aree per l'insediamento di campi di inumazione per famiglie e collettività, purché dotati di adeguato ossario;
- f) sepolture pervenute al Comune per revoca, annullamento, decadenza e scadenza di precedenti concessioni o a qualunque altro titolo, ovvero realizzate dall'Amministrazione secondo tipologie edilizie progettate a cura dell'ufficio tecnico competente;

Art. 22

Prima della scadenza della concessione l'avente diritto, mediante apposita istanza, può chiedere al Comune il rinnovo per un periodo non superiore alla metà di quello precedente. L'accoglimento della suddetta richiesta comporta il pagamento del prezzo del terreno pari al 50% delle tariffe vigenti all'atto del rinnovo.

Alla scadenza definitiva della concessione la sepoltura sarà acquisita gratuitamente da parte del Comune che potrà liberamente disporne unitamente al manufatto funerario ed ad eventuali arredi, dopo aver provveduto a collocare nell'ossario comune o nei campi d'inumazione, rispettivamente, i resti o le salme negli stessi contenuti.

Art. 23

Non sarà consentita l'esecuzione di qualunque operazione cimiteriale (tumulazioni etc.) ogni qualvolta sorgano dubbi sul diritto del richiedente o vi sia opposizione da parte degli aventi diritto.

A parte il concessionario fondatore, tutti gli altri aventi diritto al momento dell'esercizio dello stesso dovranno corrispondere a mezzo dei propri rappresentanti o da chi abbia interesse alla sepoltura, un diritto di immissione che verrà riscosso secondo le tariffe vigenti al momento dell'immissione.

Art. 24

Le procure speciali o generali sono vietate per l'esercizio del diritto in concessione.

L'Amministrazione comunale potrà ammettere dette procure, in via eccezionale e previa istanza del concessionario, solo per comprovati motivi di bisogno.

Al fine di ottenere l'autorizzazione alla procura dovrà in ogni caso documentarsi lo stato di necessità della stessa; il soggetto beneficiario dovrà dichiarare nelle forme dell'atto sostitutivo di quello di notorietà, di non essere beneficiario di altre procure per gestione di sepolture e di impegnarsi a non accettarne altre sino a quando non avrà esaurito i compiti di quella per cui si chiede l'autorizzazione. Il suddetto beneficiario dovrà inoltre dichiarare nelle stesse forme, di non aver mai riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso per fatti posti in essere nell'ambito di aree cimiteriali o comunque per materie afferenti la materia cimiteriale.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere d'ufficio direttamente agli uffici giudiziari i relativi certificati.

Art. 25

In caso di rinuncia alla concessione prima dell'uso della sepoltura, al concessionario che ne faccia apposita richiesta sarà rimborsato il prezzo del terreno e l'eventuale deposito di garanzia; saranno invece trattenute dall'Amministrazione comunale tutte le altre somme introitate per diritti e competenze relative alla stipula del contratto ed al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione della sepoltura.

Il diritto al rimborso è comunque condizionato al rilascio del terreno nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto ed al preventivo nulla osta del responsabile del cimitero e della sezione cimiteriale dell'ufficio tecnico.

L'Amministrazione procederà all'accettazione della rinuncia alla concessione mediante apposito atto deliberativo di G.M. che disporrà anche delle somme da restituire.

Art. 26

Il diritto d'uso delle sepolture concesse ad un sodalizio di cui alla lettera b) del precedente art. 21, è riservato alle persone regolarmente iscritte al sodalizio o all'associazione da almeno un anno, da documentarsi con atti di data certa.

Gli enti e le associazioni aventi diritto alla concessione o all'uso di una sepoltura dovranno depositare presso l'ufficio cimiteriale del comune e presso quello di Stato Civile dello stesso copia autentica dello statuto e delle norme che all'interno del sodalizio regolano l'assegnazione e l'uso delle tombe, unitamente all'elenco dei soci iscritti.

I rappresentanti dei suddetti sodalizi hanno l'obbligo di comunicare immediatamente agli uffici

comunali di cui sopra, e comunque prima di qualsiasi operazione cimiteriale, le eventuali variazioni all'elenco dei propri associati, nonché i mutamenti dello statuto e delle norme di assegnazione e uso delle tombe.

Art. 27

Le nicchie possono concedersi a decesso avvenuto, su istanza di parte, previo pagamento dei diritti e competenze previsti dall'apposita tariffa vigente, a condizione che il defunto sia residente nel Comune al momento del decesso.

La concessione delle nicchie ai parenti dei defunti richiedenti avverrà secondo il criterio del completamento delle file dalla più bassa alla più alta procedendo da sinistra a destra con preferenza delle nicchie vuote eventualmente presenti in altri loculi.

L'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze all'Ente risultante dal numero di protocollo in entrata.

La concessione delle nicchie e delle cellette di cui all'art. 21 lett. e) e d) hanno durata di anni 30 dalla data della tumulazione e sempre che il defunto non fosse beneficiario di altra sepoltura.

È però riservato ai familiari del defunto di chiedere, prima della scadenza della concessione, una proroga che non può essere concessa per un periodo superiore ad altri anni 15, dietro pagamento del 50% del prezzo di concessione secondo la tariffa vigente all'epoca del rinnovo.

Scaduta definitivamente la concessione o nelle ipotesi di decadenza, revoca o annullamento della stessa, il Comune rientrerà nel possesso delle nicchie o delle cellette, facendo deporre le salme estumulate o i resti mortali contenuti nelle cellette nei campi d'inumazione se non mineralizzate, ovvero nell'ossario o nel cinerario comune.

Art. 28

Nell'ipotesi di restituzione di celletta o nicchia nessun importo è dovuto se la celletta o nicchia verrà restituita prima della scadenza della concessione.

Art. 29

Al rilascio delle concessioni cimiteriali di cui al II comma dell'art. 21, si procederà a mezzo di Determinazione Dirigenziale che dovranno individuare, oltre i soggetti assegnatari, anche gli estremi identificativi del lotto o manufatto concesso.

Nella domanda, che dovrà essere indirizzata al Sindaco presso l'ufficio Cimiteriale, il richiedente dovrà dichiarare:

- i propri dati identificativi;
- il tipo di concessione cimiteriale richiesta;
- la consistenza del proprio nucleo familiare;
- di essere residente nel comune da almeno sei mesi o di esserne stato residente per almeno cinque anni continuativi;
- di non essere titolare di concessione cimiteriale, né di diritto d'uso di sepoltura nel cimitero del comune o in quelli dei comuni ad esso limitrofi sino ad una distanza di Km.20, calcolata dall'ingresso di entrambi i cimiteri;
- il recapito presso il quale desidera ricevere le eventuali comunicazioni, impegnandosi ad informare tempestivamente di eventuali modifiche l'Amministrazione ed esonerando quest'ultima da responsabilità per disguidi conseguenti alla mancata, errata o tardiva comunicazione del nuovo recapito.

Nel caso in cui la domanda sia priva di qualcuno dei sopraelencati elementi, o per le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le quali non si è ancora provveduto al rilascio della concessione, l'Amministrazione provvederà, con raccomandata A.R. o con notifica, a richiedere l'integrazione delle informazioni e dei documenti mancanti secondo le nuove norme dettate dal presente regolamento, assegnando allo scopo il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della richiesta.

Nell'ipotesi di tempestivo adempimento, gli interessati manterranno il diritto ad aver considerata l'anzianità di presentazione della originaria domanda di concessione o assegnazione.

Nell'ipotesi di adempimento tardivo, anche per la comunicazione o trasmissione di un solo dato, la domanda, ai fini dell'anzianità di presentazione, verrà considerata come presentata alla data del completo adempimento.

Art. 30

Qualora nelle more dell'istruttoria della domanda o della conseguente assegnazione l'istante venga a mancare, i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 15 comma II, potranno subentrare nella stessa posizione occupata dall'originario istante.

A tal fine i suddetti familiari dovranno far pervenire al Comune (Sig. Sindaco, presso Ufficio Cimiteriale) apposita istanza, entro 60 giorni dal decesso, trascorsi i quali essi perderanno definitivamente il diritto al sub-ingresso.

A tal fine dovranno indicare un loro rappresentante e l'indirizzo presso cui recapitare qualsiasi comunicazione.

I suddetti familiari non possono vantare alcun diritto o aspettativa avverso le assegnazioni che il Comune dovesse effettuare tra la data del decesso del congiunto e quella di presentazione dell'istanza di sub-ingresso.

Art. 31

All'assegnazione delle aree o sepolture che sono disponibili, l'ufficio servizi cimiteriali dovrà procedere all'assegnazione, seguendo il criterio del completamento delle file nella sezione della tipologia della sepoltura richiesta.

Art. 32

Il Sindaco, per particolari casi di comprovata e documentata necessità ed urgenza, purché riferibili non a semplici situazioni personali bensì a fatti o episodi di particolare gravità e rilevanza sociale, potrà, nei limiti dei posti disponibili e con provvedimento motivato che dovrà essere ratificato dalla G.M. nei successivi trenta giorni, procedere a concessioni in deroga ai criteri di cui al precedente articolo, in favore di soggetti che con apposita documentata domanda, comprovino lo stato di particolare gravità ed indifferibilità.

Può, altresì escludere dall'assegnazione, quelle sepolture che per pregi artistici ed architettonici si rendesse necessario tutelare al fine di un maggior decoro del Cimitero comunale.

Art. 33

Comunicata l'avvenuta assegnazione il concessionario dovrà effettuare presso la Tesoreria Comunale, entro un mese dalla comunicazione, il pagamento del prezzo del terreno o delle sepolture concesse, così per come determinate dall'ufficio servizi cimiteriali, secondo la tariffa in vigore. Il concessionario dovrà altresì eseguire il pagamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni che dovessero essere causati all'Amministrazione o a terzi nella esecuzione delle opere.

Il suddetto deposito è pari ad 1/4 del prezzo del terreno o del manufatto concesso.

Se nessun danno è stato arrecato e previo parere favorevole della sezione tecnica e del Responsabile del Cimitero, il deposito cauzionale verrà restituito all'interessato, su richiesta di quest'ultimo, a collaudo effettuato e senza corresponsione di alcun interesse.

Art. 34

Il contratto di concessione verrà sottoscritto dal rappresentante dell'Amministrazione e dal concessionario.

Detto contratto verrà sottoscritto in n. 2 copie in originale di cui, *dopo registrazione, una copia* sarà consegnata al concessionario *ed una in originale* rimarrà agli atti dell'ufficio servizi cimiteriali.

Tutte le spese, relative alla stipula ed ai successivi adempimenti sono a carico del concessionario.

I concessionari che risulteranno assegnatari di una sepoltura preesistente resasi libera ed acquisita dal Comune, dovranno provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa a proprie spese e, qualora intendano edificare sull'area un nuovo manufatto, dovranno provvedere alla demolizione del

vecchio a propria cura e spese e previo assenso dell'Amministrazione.

Art. 35 (lettera e) sostituita con deliberazione n. 17/2021)

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine ordinario o dell'eventuale termine di proroga per cui sono state rilasciate, per decadenza e per revoca.

La decadenza della concessione può essere dichiarata:

- a) per la mancata esecuzione delle opere alla scadenza del termine stabilito per la realizzazione della sepoltura;
- b) per inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti con l'Amministrazione o per grave violazione delle norme contenute nel presente regolamento o nel regolamento di polizia mortuaria;
- c) per l'uso illegittimo e/o non autorizzato della sepoltura;
- d) per l'inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione e gestione della sepoltura qualora siano trascorsi infruttuosamente giorni 90 dalla diffida a provvedervi notificata a cura dell'Amministrazione;
- e) per accertata difformità nell'esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato dal Comune, qualora entro giorni 90 dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione a demolire la parte abusiva, ripristinando l'originaria previsione, il concessionario non vi abbia provveduto, ovvero per accertata realizzazione di opere totalmente abusive restando esclusi, ai fini della decadenza, i soli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione qualora ritenuti compatibili dalla competente Soprintendenza con riferimento alla parte monumentale del cimitero;
- f) qualora la sepoltura, concessa o realizzata su area assegnata dall'Amministrazione, non sia stata occupata entro sei mesi dalla morte della persona in favore della quale era stata rilasciata la concessione medesima, ovvero dalla morte della prima persona avente diritto ad esservi sepolta, se la sepoltura è ancora vuota; fatte salve le ipotesi di forza maggiore, da documentare a cura dell'interessato, che non devono comunque dipendere dalla volontà, dalla negligenza, dalla mancanza di previsione o di adozione di comportamenti, imputabili all'avente diritto o a suoi successori e/o delegati.
- g) a seguito di rigetto per tre volte del progetto di costruzione della sepoltura;
- h) per l'accertata occupazione di terreno, in misura maggiore rispetto a quello concesso.

Art. 36 (sostituito con deliberazione n. 17/2021)

Qualora ricorrano i motivi di decadenza di cui all'articolo precedente, il Comune la dichiarerà a mezzo di determinazione dirigenziale da notificarsi agli interessati, che disporrà altresì la immediata acquisizione della sepoltura o dell'area concessa, ivi compresi i manufatti e gli arredi che vi insistono e che non sono stati portati via dal concessionario i quali rimarranno in proprietà dell'Amministrazione senza che al concessionario spetti alcun indennizzo.

La decadenza, fermo restando il diritto dell'Amministrazione a richiedere al concessionario il risarcimento di eventuali danni ad essa causati, comporta la perdita del deposito cauzionale e di qualsiasi somma pagata al comune per pervenire alla concessione.

I manufatti acquisiti per decadenza che non possono essere mantenuti nello stato in cui si trovano all'atto della decadenza per motivi igienico-sanitari, di sicurezza, di pregiudizio della fruibilità degli spazi comuni e dei camminamenti, o di tutela dei beni storici, sentito il responsabile tecnico dell'ufficio cimiteriale, verranno demoliti o ripristinati a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese di chi ha causato l'abuso.

Eventuali salme o resti mortali che verranno trovati presenti nella sepoltura, in assenza di diversa destinazione indicata dagli interessati, verranno traslati a cura del Comune e nel rispetto delle vigenti leggi di polizia mortuaria, nei campi di inumazione o nell'ossario o nel cinerario comune o in altra sistemazione ritenuta idonea.

I singoli posti all'interno dei manufatti acquisiti per decadenza, in caso di loro mantenimento, possono essere sempre concessi dal Comune, a prescindere dalla loro localizzazione, secondo le procedure previste per l'assegnazione dei posti nei loculari, sulla base di un elenco costantemente aggiornato predisposto dall'Ufficio cimiteriale ed esposto in maniera permanente presso il Cimitero comunale e sul sito internet del Comune.

Art. 37

L'inizio del procedimento di decadenza, così come quello di revoca e di annullamento, dovrà essere comunicato agli interessati ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 10/1991.

La notifica si ha per valida se fatta all'indirizzo indicato nella richiesta di concessione per tutte le comunicazioni.

Nell'ipotesi in cui il concessionario o gli aventi diritto risultassero non reperibili, oltre al deposito presso la casa comunale, verrà posto un avviso sulla tomba interessata ed un altro all'albo situato all'ingresso del cimitero.

Trascorso un mese da tali avvisi il Comune, sempre che ne ricorrano i presupposti e anche prima di tale termine nei casi d'urgenza, potrà senz'altro dichiarare la decadenza, la revoca o l'annullamento della concessione.

Art. 38

La revoca della concessione può essere disposta dal Comune per esigenze di ordine generale concernenti l'organizzazione e la funzionalità del cimitero; in tal caso il concessionario ha diritto ad avere assegnata una diversa area o sepoltura, secondo la disponibilità del momento ed in deroga alle graduatorie di cui al precedente art. 31.

Il Comune si farà carico del trasporto gratuito delle salme o dei resti mortali, esistenti nella sepoltura oggetto della concessione revocata, fino alla nuova area o sepoltura del medesimo cimitero.

Art. 39

L'annullamento della concessione verrà disposto nelle ipotesi in cui, successivamente al rilascio, dovesse essere accertato in qualsiasi modo che il concessionario non aveva i requisiti giuridici necessari ad ottenere la concessione medesima.

L'annullamento della concessione comporta gli stessi effetti previsti per la decadenza dal precedente art. 35; il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso e perde, in favore del Comune, la proprietà di quanto eventualmente realizzato nell'area o nella sepoltura oggetto di concessione.

Nelle sole ipotesi in cui l'errata rappresentazione dei requisiti del concessionario fosse dipesa da errore dei funzionari comunali, il Sindaco, prima di proporre alla Giunta Municipale l'adozione della delibera con cui viene disposto l'annullamento della concessione, dovrà valutare l'eventuale buona fede del concessionario e se questi ha già realizzato lavori sull'area assegnata. Solo quando ricorrono tutte e tre le ipotesi, il Sindaco, comparato l'interesse della collettività con il sacrificio richiesto al privato, nei casi in cui quest'ultimo risulti predominante rispetto al primo, può proporre alla Giunta Municipale l'adozione di una ratifica a sanatoria. Tale atto deve essere limitato alle sole ipotesi in cui la mancanza del requisito da parte del privato sia compatibile con il proseguimento della concessione.

Con la delibera di ratifica di cui sopra, la giunta dispone altresì l'inizio di un procedimento disciplinare a carico del dipendente che con dolo o negligenza ha causato l'erroneo rilascio della concessione.

TITOLO III Normativa Tecnica

C A P O I Prescrizione per le costruzioni, le demolizioni e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché del restauro di sepolture private

Art. 40

Stipulato il contratto di concessione, l'interessato dovrà presentare all'ufficio tecnico del Comune, entro il termine di 60 gg., domanda in carta da bollo, con sottoscrizione autenticata nei modi di legge, con cui chiede di aver rilasciata concessione edilizia per la realizzazione della sepoltura, secondo il progetto che deve essere allegato alla domanda.

Art. 41

La domanda di concessione edilizia dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del concessionario o di colui che nel frattempo possa eventualmente essergli succeduto;
- b) i dati della concessione dell'area cimiteriale rilasciata dal comune, nonché quelli degli estremi dei relativi versamenti.

Art. 42

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) n.6 copie del progetto sottoscritte da tecnico abilitato, ognuna delle quali dovrà essere corredata dai seguenti documenti;

- stralcio planimetrico della zona cimiteriale, con indicazione del lotto interessato, la cui posizione va evidenziata nel piano cimiteriale;

- piante debitamente quotate sia delle parti fuori terra che della cripta, in scala 1:20

- rappresentazione grafica di tutti i prospetti, debitamente quotati, e n. 2 sezioni, il tutto in scala 1:20;

- eventuale parere favorevole della Sovrintendenza BB.CC.AA. della Regione Siciliana, assolutamente necessario qualora l'opera dovesse ricadere in zona sottoposta a vincoli alla cui tutela è proposta la suddetta Sovrintendenza, qualora si devono effettuare lavori nell'area che verrà delimitata ed identificata nel piano cimiteriale come cimitero antico e qualora detti lavori devono eseguirsi su sepolture costruite da oltre 50 anni;

- relazione tecnica sulla costruzione, redatta dal tecnico progettista, in cui si relazioni sui materiali che si intendono usare per ogni singola parte della costruzione, i metodi di costruzione che si intendono adottare, la conformità della costruzione e di tutti gli accorgimenti tecnici usati alle norme edilizio urbanistiche, specifiche per l'edilizia cimiteriale, al presente regolamento, alle norme in materia di sicurezza ed alle norme igienico sanitarie in genere ed a quelle di polizia mortuaria in particolare; occorre inoltre che la relazione attesti la conformità dell'impianto elettrico eventualmente presente nel manufatto da realizzare, alle norme dettate dalle leggi e regolamenti in materia.

- Nulla osta del Genio Civile per le opere per cui esso è previsto o, in mancanza, attestazione del progettista che dichiara sotto la propria responsabilità la non obbligatorietà di tale nulla osta per le opere da realizzarsi;

Tutti gli elaborati grafici e la relazione tecnica devono essere sottoscritti dal progettista, prescelto tra i professionisti abilitati alla progettazione ed alla direzione dei lavori dell'opera da realizzarsi, che siano regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali.

Art. 43

Qualora nel progetto sia prevista la collocazione di opere scultoree queste dovranno risultare progettate dal tecnico incaricato ed eseguite sotto la sua personale e professionale responsabilità a tal fine è sufficiente una dichiarazione del tecnico da includere nella relazione di cui all'art. 42.

In mancanza è necessario presentare un progetto, anche limitato alle opere scultoree, completo degli allegati e delle dichiarazioni compatibili con quelle prescritte per il progetto principale al quale va allegato.

Il suddetto progetto e l'opera dovranno essere firmati dallo scultore che le ha realizzate.

Art. 44

L'istanza unitamente alla documentazione ad essa allegata, verrà immediatamente sottoposta ad un esame preventivo da parte della sezione tecnica dell'ufficio servizi cimiteriali. Qualora dal suddetto esame preventivo dovesse evidenziarsi la mancanza di qualche documento o di chiarimenti, lo stesso provvederà a richiederlo all'interessato assegnandogli un termine perentorio, non superiore a 30 giorni per provvedere all'integrazione.

Quando la pratica risulterà completa di tutti gli elementi e della documentazione richiesta a norma del presente regolamento, e si riterrà che essa abbia tutti i requisiti di massima per essere accolta, l'ufficio tecnico in questione invierà una copia del progetto, completo degli allegati, al Coordinamento sanitario dell'azienda sanitaria competente, affinché renda il proprio parere di competenza. Pervenuto quest'ultimo, se negativo, si procederà ad emettere apposito provvedimento di diniego della concessione richiesta per i motivi addotti dall'Ufficio sanitario, specificando che la negatività di detto parere preclude di procedere oltre nell'esame della pratica che per gli stessi motivi si rigetta.

Il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica dei servizi cimiteriali che attesti la compatibilità dell'opera con il piano cimiteriale di cui si dirà in appresso.

Qualora il progetto non dovesse essere compatibile con il suddetto piano cimiteriale, il capo dell'ufficio

servizi cimiteriali predisporrà un provvedimento di rigetto dell'istanza, motivandolo secondo gli impedimenti e le violazioni riscontrate.

Qualora invece tutti i precedenti pareri al progetto ed alla istanza presentata dovessero risultare positivi, sempre il capo dell'ufficio servizi cimiteriali, predisporrà un provvedimento di approvazione del progetto.

Sia il provvedimento di accoglimento che quello di rigetto devono essere portati a conoscenza dell'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica tramite messo comunale.

Copia del provvedimento di accoglimento dovrà essere trasmessa, a cura dell'ufficio servizi cimiteriali, al Responsabile del Cimitero.

Art. 45

Qualora l'Ufficio Cimiteriale adotti un provvedimento di rigetto, con lo stesso dovrà assegnare all'interessato un termine di giorni. 60 per la presentazione di un nuovo progetto che tenga conto dei motivi di rigetto, eliminandoli.

Qualora per la medesima concessione venissero presentati per tre volte progetti che abbiano dato luogo a provvedimenti di rigetto, con il terzo provvedimento si dichiarerà anche la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 37 lettera g).

Al concessionario che ne faccia richiesta verranno rimborsati i 2/3 del prezzo del terreno e l'intero deposito cauzionale. La decadenza della concessione verrà determinata anche per le ipotesi in cui il concessionario faccia trascorrere il termine di cui al I° comma senza presentare un nuovo progetto, salvo a dimostrare che il ritardo è stato determinato da cause di forza maggiore non imputabili al concessionario o ad alcuno dei soggetti che lo coadiuvano nella redazione del progetto.

Art. 46

A seguito della notifica del provvedimento di approvazione del progetto, il concessionario, prima di iniziare i lavori dovrà far pervenire al Responsabile del Cimitero:

a) una propria dichiarazione con cui venga indicata la data di inizio dei lavori e l'impegno ad eseguire gli stessi a norma del presente regolamento che dovrà dichiararsi di conoscere ed accettare in ogni sua parte, del contratto di concessione rilasciato allo stesso dall'Amministrazione e, infine, del progetto approvato con rilascio della concessione edilizia, utilizzando esclusivamente la parte di area ricevuta in concessione e riconoscendo il diritto dell'Amministrazione alla dichiarazione di decadenza della concessione per la violazione anche ad una sola parte dei suddetto impegno.

b) Dichiarazione del tecnico nominato Direttore dei Lavori, nella quale sia indicata l'iscrizione all'Albo competente ed il proprio domicilio, e venga preso impegno a seguire l'esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato;

c) Dichiarazione della ditta incaricata di eseguire l'opera, la quale, nell'indicare il proprio domicilio e l'iscrizione alla Camera di Commercio competente, si impegni ad eseguire i lavori secondo il progetto approvato e di seguire l'opera esclusivamente mediante personale messo in regola con le norme ed i contributi previsti in materia di sicurezza, previdenza, di assicurazione e di prevenzione degli infortuni. Il legale rappresentante dell'impresa dovrà inoltre dichiarare di essere in regola con i requisiti richiesti dal presente regolamento; di avere piena conoscenza di quest'ultimo al rispetto del quale si impegnerà ad eseguire i lavori, e di non aver subito condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, per reati posti in essere nei cimiteri o inerenti la materia cimiteriale.

Art. 47

Il Responsabile dell'Ufficio, constatata la regolarità della pratica e della documentazione che gli verrà prodotta, autorizzerà l'impresa a dare inizio all'esecuzione dei lavori, rilasciando alla stessa apposito nulla osta, con l'indicazione della data di inizio che corrisponderà con quella di consegna del terreno, che redatto in quattro originali, uno verrà dato all'impresa che lo esporrà sul luogo dei lavori, uno verrà consegnato al concessionario, un altro verrà trasmesso all'ufficio servizi cimiteriali e l'ultimo verrà archiviato nella pratica dell'ufficio del responsabile del Cimitero.

Art. 48

La consegna del terreno avverrà il giorno previsto per l'inizio dei lavori e qualsiasi ritardo addebitabile all'Amministrazione comporterà il diritto per il concessionario ad ottenere uno slittamento del termine di ultimazione dei lavori, pari al ritardo medesimo.

Della consegna del terreno deve essere redatto apposito verbale alla presenza del Responsabile dell'Ufficio Cimitero, di un tecnico comunale (che può coincidere con la persona del Responsabile dell'Ufficio Cimitero), del concessionario e di un rappresentante della ditta esecutrice dei lavori.

Nel suddetto verbale dovrà darsi atto del provvedimento di approvazione del progetto, del termine di inizio e fine dei lavori e del provvedimento di concessione dell'area.

Quest'ultima dovrà essere consegnata libera da residui di precedenti inumazioni e tumulazioni ma, comunque, il concessionario dovrà accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna esonerando l'Amministrazione comunale da alcuna responsabilità qualora l'area assegnata dovesse successivamente rivelarsi inadatta alla costruzione da realizzare ed esonerando l'Amministrazione dal dover sopportare qualsiasi onere inerente un eventuale adattamento dell'area in questione - ove possibile - alle esigenze del concessionario.

Art. 49

Durante l'esecuzione dei lavori è consentito all'impresa esecutrice degli stessi di introdurre all'interno del cimitero automezzi, macchinari di lavoro e materiali necessari alla costruzione.

Gli automezzi devono però permanere all'interno del cimitero per il tempo strettamente necessario al carico od allo scarico di materiali e macchinari.

In caso di sosta dei suddetti mezzi all'interno del cimitero, il personale ivi addetto è tenuto a provvedere a far rimuovere immediatamente i suddetti mezzi, anche con l'aiuto degli agenti di Polizia Municipale che, comunque, sono tenuti ad elevare contravvenzione nei confronti dell'autore dell'illecito, congiuntamente al proprietario del mezzo.

Art. 50

Il Direttore dei Lavori e l'impresa che dovesse eseguire lavori in violazione agli obblighi imposti dal presente regolamento o in difformità al progetto approvato, previa relazione del Responsabile del cimitero all'ufficio servizi cimiteriali verranno sospesi dall'attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo che da un minimo di mesi 6 va ad un massimo di anni 2 dall'emanazione del relativo provvedimento che, adottato dal Sindaco, verrà notificato agli interessati.

L'impresa ed il Direttore dei Lavori che per tre volte dovessero rendersi destinatari dei provvedimenti sanzionatori di cui al precedente comma, con ulteriore provvedimento, saranno definitivamente interdetti dall'effettuazione di lavori o dalla direzione degli stessi all'interno dei cimiteri comunali.

Prima di adottare; provvedimenti sanzionatori di cui presente articolo, l'ufficio servizi cimiteriali dovrà avvisare gli interessati dell'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi degli articoli. 8 e 9 della L. R. n. 10/1991, assegnando agli stessi un termine per controdeduzioni e difese.

Le sanzioni a carico del Direttore dei Lavori non si applicano qualora non risulti accertato che le violazioni siano state da lui conosciute e lo stesso abbia taciuto di denunciare all'Amministrazione, o siano state eseguite con il suo consenso o anche a causa di sua negligenza colposa al proprio dovere di vigilanza.

È comunque vietato alle imprese di svolgere azioni di accaparramento di lavori o di trattative all'interno dell'area cimiteriale, o comunque di svolgere qualsiasi attività che possa ritenersi lesiva al decoro del luogo di culto.

Art. 51

L'ufficio tecnico cimiteriale nominerà un tecnico che avrà l'obbligo di seguire periodicamente i lavori che vengono eseguiti all'interno del cimitero.

A tal proposito egli dovrà recarsi sul luogo dei cantieri in corso almeno una volta al mese e, se lo ritenesse necessario, anche più frequentemente. In tali sopralluoghi egli deve visionare i lavori sino a

quel punto eseguiti, verificando che gli stessi siano conformi a quanto autorizzato.

Il predetto tecnico è obbligato a denunciare all'ufficio comunale competente qualsiasi difformità e/o abuso che dovesse riscontrare, e il suddetto ufficio, previo - ove necessario - un provvedimento di sospensione dei lavori, da comunicare anche al Responsabile del Cimitero, al fine di meglio accertare la situazione di fatto, dovrà adottare immediatamente, e comunque non oltre i 30 giorni successivi, i provvedimenti, anche sanzionatori, del caso.

Durante il periodo di efficacia dell'eventuale provvedimento di sospensione lavori, il Responsabile del Cimitero, anche a mezzo del Custode e, se necessario, degli Agenti di Polizia Municipale, dovrà interdire l'accesso al cimitero all'impresa esecutrice dei lavori ed ai suoi dipendenti.

In deroga al suddetto divieto è consentito all'impresa, previa presentazione di apposita istanza in carta legale diretta al Responsabile del Cimitero, di accedere in tale luogo al solo scopo di prelevare le attrezzature eventualmente rimaste nel cantiere.

Tale attività dovrà essere eseguita alla presenza del Custode del Cimitero o di altro personale dell'Amministrazione appositamente incaricato dal responsabile del Cimitero.

Art. 52

L'impresa incarica di eseguire i lavori, durante tutto il periodo di esecuzione degli stessi dovrà provvedere a recintare a regola d'arte l'area interessata.

Nel redigendo piano cimiteriale verranno precisati i materiali da utilizzare nella costruzione delle sepolture, le tecniche e le modalità di costruzione.

In ogni sepoltura dovrà essere inciso, in modo visibile dall'esterno e sul lato prospetto o sulla lapide, il numero del lotto e della sezione sulla quale insiste.

Le parti fuori terra della costruzione debbono rientrare in modo da lasciare ai lati, con esclusione del prospetto principale rispetto al viale, una zona libera di terreno larga almeno 1/10 della lunghezza dei lati stessi.

Art. 53

La realizzazione delle sepolture dovrà essere realizzata entro sei mesi dalla consegna del terreno, mentre quella delle cappelle entro un anno da tale consegna.

I suddetti termini, in considerazione del particolare luogo in cui vengono svolti i lavori, devono ritenersi prevalenti rispetto a quelli ordinariamente previsti in materia edilizia.

Per comprovate ragioni di ostacolo e di imprevedibilità non dipendenti dalla volontà del concessionario, l'ufficio servizi cimiteriali su apposita richiesta dell'interessato da presentarsi prima della scadenza dei termini di cui al I comma, potrà concedere una proroga non superiore alla metà del termine originariamente previsto.

L'inutile decorso dei termini di cui al I comma o di quelli di proroga previsti nel comma precedente, comportano la decadenza della concessione ai sensi del precedente articolo 37, lett. a).

Tale decadenza comporta la restituzione da parte del concessionario dell'area a suo tempo assegnata, nelle medesime condizioni in cui la stessa fu consegnata.

Qualsiasi costruzione od oggetto che dovesse essere rinvenuto dall'Amministrazione al momento in cui essa si immettesse di nuovo nel possesso dell'area sarà acquisito dal Comune a titolo gratuito oppure verrà dallo stesso demolito a spese del concessionario decaduto.

La restituzione dell'area comporta il diritto del concessionario decaduto di richiedere la restituzione di 2/3 del prezzo pagato per l'assegnazione, con il diritto dell'Amministrazione a compensare con le somme relative a tale restituzione, eventuali crediti dalla stessa vantati per l'esecuzione di lavori di ripristino dell'area.

Art. 54

Le opere ultimate, prima di poter essere utilizzate, devono superare positivamente collaudo tecnico da compiersi a cura del servizio tecnico dell'ufficio servizi cimiteriali ed il collaudo sanitario a cura del Coordinatore dell'azienda sanitaria di zona o di un suo delegato.

Ottenuti i suddetti collaudi copia degli stessi dovranno essere depositati presso l'ufficio del cimitero ed

una volta acquisiti agli atti di tale ufficio, il responsabile del cimitero potrà consentire l'uso delle sepolture nel rispetto del presente regolamento e di quello di Polizia Mortuaria.

Il Responsabile del Cimitero dovrà vigilare affinché nessuna sepoltura venga usata prima del positivo collaudo tecnico-sanitario.

Ogni violazione dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio cimiteriale, alla Polizia Municipale ed all'Ufficio di Stato Civile affinché adottino tutti i provvedimenti di loro competenza. Le salme tumulate nelle suddette sepolture dovranno essere immediatamente estumulate e seppellite nei campi di inumazione con servizio a carico del concessionario che ha commesso la violazione.

Art. 55

Le sepolture private dovranno essere tempestivamente e ordinatamente mantenute a regola d'arte ed in modo tale da evitare crolli, danni a persone o cose, o turbativa al decoro del luogo in cui le stesse insistono.

Le spese di costruzione e di manutenzione, ivi comprese quelle relative agli allacciamenti elettrici e dell'installazione di arredi funebri sono a carico dei concessionari.

Qualora le tombe ed i monumenti vengano lasciati in palese stato di abbandono ed incuria, o dovessero risultare deturpati o minacciare rovina, il servizio cimiteriale del comune, anche a seguito di segnalazione del personale addetto al cimitero, intimerà ai titolari della sepoltura, avvertiti ove necessario, anche a mezzo di pubblica affissione, di eseguire le riparazioni ritenute necessarie ed indifferibili assegnando un termine di 90 gg.

Qualora nel termine suddetto gli interessati non ottemperassero all'ordine ingiunto, l'ufficio servizi cimiteriali avvierà la procedura di decadenza della concessione prevista dall'art.37, lett. d) del presente regolamento. Nei casi di massima urgenza per pericolo alla salute o all'incolumità pubblica, il Comune previa apposita ordinanza sindacale può agire di propria iniziativa per l'eliminazione di tale pericolo con spese che verranno successivamente recuperate a danno dei concessionari interessati.

Art. 56

Qualora si intendono apportare variazioni alle sepolture rispetto al progetto approvato e depositato presso gli uffici comunali, la variazione dovrà seguire il medesimo iter previsto per l'approvazione di un nuovo progetto. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino modifiche al progetto originariamente approvato e al manufatto preesistente devono essere preventivamente autorizzati dall'ufficio servizi cimiteriali.

A tal fine gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta legale alla quale deve essere allegata relazione redatta e sottoscritta da tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, che descriva compiutamente le opere da realizzarsi.

Le opere di straordinaria manutenzione in manufatti soggetti a vincolo monumentale o realizzati da oltre 50 anni devono preventivamente ottenere il nulla osta da parte della Sovrintendenza Regionale.

L'ufficio servizi cimiteriali, accertata la compatibilità delle opere da realizzarsi al presente regolamento, al Piano Cimiteriale ed alle norme di attuazione di quest'ultimo, rilascerà l'autorizzazione che sarà portata a conoscenza dell'interessato e del responsabile del cimitero il quale acconsentirà all'inizio dei lavori previa acquisizione delle dichiarazioni di cui alle lett. b) e c) del precedente art.48 Tale acquisizione rimane comunque limitata ai lavori di straordinaria manutenzione.

I lavori di ordinaria manutenzione dovranno essere conclusi nel termine di mesi tre dal loro inizio, mentre quelli di straordinaria manutenzione nel termine di mesi cinque.

Art. 57

Le norme del presente regolamento, così come quelle del regolamento di polizia mortuaria e del Piano Cimiteriale e di attuazione dello stesso, cui il comune è tenuto ad adottare a norma degli artt. 54 e segg. del D.P.R. n. 285/90, sono norme speciali che nell'ambito dell'area cimiteriale escludono l'applicazione delle norme generali in materia edilizia. Pertanto, ai fini della realizzazione di una sepoltura è necessario pervenire all'approvazione del progetto nei modi e termini di cui ai precedenti articoli, rimanendo escluso il rilascio di qualsiasi autorizzazione o concessione edilizia.

Art. 58

Per l'esecuzione dei lavori la ditta incaricata potrà occupare con propri mezzi e materiali esclusivamente l'area assegnata.

Qualora si rendesse necessario occupare temporaneamente ulteriore area limitrofa la suddetta ditta potrà richiedere all'ufficio servizi cimiteriali una concessione provvisoria di occupazione del suolo occorrente che, acquisito parere del tecnico del suddetto ufficio, potrà essere concessa in via provvisoria e previo pagamento del prezzo di occupazione calcolato per metro quadro, secondo le tariffe vigenti per l'occupazione di suolo pubblico comunale.

Terminati i lavori, l'impresa dovrà provvedere alla riconsegna del terreno provvisoriamente occupato, libero e sgombrato da qualsiasi materiale o macchinario e nelle medesime condizioni in cui era stato consegnato.

Tale stato dovrà pure riscontrarsi per la parte assegnata al concessionario e non interessata dalla costruzione.

La violazione di tali obblighi comporta l'esecuzione dei lavori di sgombrato da parte dell'amministrazione ed in danno del concessionario il quale può anche incorrere nella sanzione di decadenza della concessione ai sensi del precedente art. 37 lett. b).

Art. 59

I lavori dovranno essere eseguiti negli orari di apertura al pubblico del cimitero e nei giorni feriali.

Negli ultimi tre giorni del mese di Ottobre e nei primi due giorni del mese di Novembre potranno essere eseguiti, eccezionalmente solo lavori a completamento di recinzione di scavi pericolosi e di sgombrato di materiali.

Gli operai e gli addetti delle imprese lavoro dovranno consumare pasti e bibite al di fuori del recinto cimiteriale e comunque provvedendo a gettare i rifiuti negli appositi contenitori.

All'interno del cimitero è vietato lo scarico di qualsiasi forma di rifiuto solido, urbano o speciale.

È altresì vietato tenere in esposizione per oltre 48 ore le macerie ed i residui delle demolizioni.

Tutti i rifiuti di cui ai precedenti commi dovranno essere immediatamente portati alla discarica autorizzata a riceverli a cura e spese del concessionario.

È consentito durante i lavori attingere acqua presso le fontanelle site all'interno del cimitero e l'utilizzo di energia elettrica, entrambi da pagarsi in via forfettaria secondo le tariffe che saranno stabilite con apposito provvedimento sindacale.

Art. 60

Previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'autorità sanitaria competente, può essere autorizzata la costruzione di cappelle private e gentilizie fuori dal Cimitero, secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 e 104 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

In via del tutto eccezionale e privilegiata, con deliberazione del Consiglio Comunale sentito il parere sanitario di cui sopra e previa autorizzazione del Ministro dell'Interno, può essere autorizzata la tumulazione di un defunto presso Chiese, Istituti e Monumenti, secondo le modalità di cui all'art. 105 del regolamento di Polizia mortuaria.

Anche in regime di concessioni ed autorizzazioni previste nel presente articolo, le attribuzioni del Sindaco e dell'autorità sanitaria locale in materia di polizia mortuaria non si intendono limitate.

C A P O II Tumulazioni ed estumulazioni Prescrizione

Art. 61

Le tumulazioni possono avere luogo solo previa autorizzazione scritta dell'Ufficiale di Stato Civile che deve consegnarla all'accompagnatore del carro funebre il quale, a sua volta, la consegnerà nelle mani del responsabile del cimitero o di un suo delegato, unitamente alla salma.

Le salme consegnate al responsabile del cimitero per essere tumulate su disposizione di autorità diversa

da quella di cui al I comma, devono essere collocate nella camera mortuaria in attesa dell'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile che deve essere avvertito mediante immediato rapporto del responsabile del cimitero.

In nessun caso è consentita la tumulazione di un cadavere senza la preventiva regolarizzazione da parte dell'ufficio di Stato Civile che ne dà comunicazione scritta mediante apposita autorizzazione, alla tumulazione.

Tale procedura deve essere altresì eseguita per la tumulazione di qualsiasi altro cadavere, anche se rinvenuto all'interno del cimitero, nel qual caso il responsabile dovrà darne immediata comunicazione anche all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 62

Con la tumulazione ogni singolo feretro deve essere riposto in un loculo o nicchia, separato dagli altri feretri.

La struttura del loculo o del manufatto deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie con riferimento alle prescrizioni previste per la costruzione in zone sismiche cimiteriale. Le solette orizzontali devono essere dimensionale per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq., mentre le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.

È comunque consentita la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore, atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e di sigillatura ed idoneo a rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Il loculo deve essere murato immediatamente dopo la deposizione del feretro al suo interno.

Art. 63

Le salme destinate alla tumulazione devono essere chiuse all'interno di una duplice cassa. Una, quella esterna, in legno; l'altra, interna, in metallo.

Quest'ultima deve essere chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, purché biodegradabile.

La saldatura deve essere continua ed estesa su tutte le superfici di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco e a 1,5 mm. se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti solo quando, anche a seguito di detti intagli, è garantito lo spessore minimo di cui sopra in ogni punto.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza e riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio deve essere armato da una o più tavole nel senso della lunghezza e nel caso che sia costituito da più facce su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo ed il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza e con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti da disporsi ogni 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi disposti ogni 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.

La cassa così chiusa deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm, distinti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna

del rispettivo coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
Sulla cassa esterna deve poi essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto.
Ai sensi e con le modalità dell'art. 77 del regolamento di Polizia Mortuaria., è consentito l'uso di valvole ovvero di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas delle putrefazioni.

Art. 64

Per il trasporto delle salme per i morti di malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal comune, può essere autorizzato dal Sindaco, soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli precedenti e seguendo le prescrizioni degli art. 18 e 32 del D.P.R. 10-9-1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria).

Per il trasporto dal luogo di deposito della salma al cimitero di altro comune che disti non oltre 100 Km, sempre che possa farsi direttamente e con apposito carro funebre, può effettuarsi con la sola cassa di legno.

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui al presente regolamento e di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 D.P.R. 10-9-1990 n. 285, non è soggetto a misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del presente regolamento e degli art. 18, 20 e 25 dello stesso D.P.R..

Art. 65

Per il trasporto di cui all'articolo precedente, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento anti-putrefazione mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina FU dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che con il mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito di decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso previa autorizzazione del Coordinatore sanitario competente.

Art. 66

Le estumulazioni, con esclusione delle salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione.

I feretri estumulati, compresi quelle delle sepolture private a concessione perpetua nei casi consentiti devono essere inumati per il periodo prescritto per le inumazioni ordinarie, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo biochimico di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate dopo un periodo di tumulazione non inferiore a complessivi 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 82, comma 3, della D.P.R. n. 285/90, ovvero quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, su parere obbligatorio e vincolante del Coordinatore sanitario competente, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

Art. 67

Nelle sepolture gentilizie e familiari le salme, in costanza di rapporto di concessione, possono essere estumulate a richiesta dei concessionari, purché siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione e previo consenso scritto del coniuge superstite e degli eventuali figli o di almeno due parenti entro il II° grado.

I resti, se mineralizzati, possono essere conservati nelle sepolture ma messi in apposito ossario o singole cellette ovvero in un loculo dentro apposita cassetta, sia o meno presente un feretro.

Se i resti non sono mineralizzati si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi periodo dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o in altra sepoltura, o ad essere cremati, purché il Coordinatore sanitario, aperto il loculo, constati preventivamente la perfetta tenuta del feretro e che il suo trasporto non metta a repentaglio la salute ed igiene pubblica. In caso contrario, la salma potrà comunque essere estumulata e trasportata previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento e del D.P.R. n. 285/90.

L'Autorità Giudiziaria può disporre ed autorizzare la estumulazione di salme nei casi consentiti dalla legge.

Art. 68

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del cimitero, anche su segnalazione del personale dipendente dell'Amministrazione o di terzi, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme atti idonei alla possibile configurazione del reato di vilipendio di cadavere (art. 410 c.p.).

Art. 69

Le operazioni di tumulazione ed estumulazione all'interno del cimitero comunale sono eseguite esclusivamente dal personale del comune in servizio presso il cimitero, previo pagamento dei diritti stabiliti dalle tariffe in vigore al momento dell'operazione.

C A P O III Inumazioni ed esumazioni.

Art. 70

Per inumazione deve intendersi l'operazione diretta a seppellire un cadavere contenuto in una cassa in modo tale che quest'ultima sia a diretto contatto con la nuda terra. L'esumazione è l'operazione contraria. Giornalmente il responsabile del cimitero deve far preparare e tenere disponibili un numero di fosse sufficienti alle prevedibili necessità giornaliere e qualcuna per i casi di emergenza.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27-7-1934 n. 1245, il Comune deve avere un cimitero o almeno una parte di esso a sistema di inumazione.

Art. 71

Ogni fossa dei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un ceppo, costituito da materiale resistente all'azione degli eventi atmosferici, recante un numero progressivo ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione dei nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse di inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri.

Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. In tale ultimo spazio devono essere ricavati i vialetti di passaggio pedonale ed un sistema di canalizzazione destinato a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per i bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2, lunghezza di metri 1,50, larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno 50 cm.. Tale

ultimo spazio va attrezzato come per le fosse degli adulti.

Art. 72

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in un cassa di legno e sepolto in fossa separata, con l'unica eccezione per la madre ed il neonato morti in concomitanza di parto per i quali è ammessa l'inumazione in unica cassa e fossa.

Normalmente ogni fossa deve ospitare un solo feretro e deponervi quest'ultimo, la fossa deve immediatamente essere ricoperta di terra in modo da formare un rialzo in pendenza verso i quattro lati per il necessario scolo delle acque piovane.

Art. 73

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse metalliche o di altro materiale non biodegradabile. Quando si è in presenza dell'inumazione di salme provenienti da altri comuni e racchiusi in duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli o fori di opportune dimensioni, da praticarsi anche asportando momentaneamente il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole che compongono quest'ultima non deve essere inferiore a cm. 2, per il resto le caratteristiche seguono quelle già esaminate nel precedente art. 65 con l'unica eccezione che le viti di chiusura del coperchio vengono disposte ogni 40 cm.

Art.74

Le autorizzazioni e le modalità burocratiche al fine di procedere all'inumazione sono identiche a quelle già esaminate nel precedente articolo 63 per la tumulazione.

Art. 75

Le esumazioni ordinarie si eseguono non prima di un decennio dalla inumazione, ovvero dopo il diverso periodo stabilito in forza dei commi 2 e 3 dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria dal Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di sanità, tale periodo non può essere comunque inferiore nel minimo a 5 anni.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Prima del prescritto periodo le salme possono essere esumate per ordine dell'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge o, previa autorizzazione del Sindaco, su istanza degli aventi diritto per trasportarle in altra sede o in altra sepoltura o per cremarle.

Art. 76

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi-ossario individuali posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione secondo le precedenti disposizioni del presente regolamento.

In tal caso le ossa devono essere racchiuse in cassette di zinco, dello spessore non inferiore a mm. 0,660, chiuse con saldatura e recanti nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ogni celletta può accogliere i resti di un solo cadavere.

Art. 77

L'Amministrazione fornisce gratuitamente la cassa ed il trasporto dei feretri di persone decedute in stato di indigenza.

Art. 78

Le casse contenenti i feti o pezzi anatomici devono avere etichette metalliche o biodegradabili con l'indicazione, rispettivamente, dell'eventuale nome attribuito al feto con i giorni di vita intrauterina e dei dati identificativi del soggetto cui sono stati espianati o asportati i pezzi anatomici.

Art. 79

Le operazioni ed i lavori di inumazione o esumazione nel cimitero comunale sono eseguiti soltanto dal personale in servizio al Cimitero e previo pagamento dei diritti stabiliti dalle tariffe in vigore all'atto di esecuzione dei lavori.

CAPO IV Cremazione.

Art. 80

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di una volontà in tal senso espressa dal defunto mentre era ancora in vita.

La cremazione deve essere eseguita da personale comunale appositamente autorizzato ed abilitato, ponendo nel crematoio l'intero feretro.

Le ceneri della cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

La consegna dell'urna cineraria, a norma dell'art. 343 del testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del cimitero, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo dall'ufficiale di stato civile.

Art. 81

Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, è competente al rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco del luogo ove era sepolta la salma.

Art. 82

Al momento il comune non è dotato di forno crematoio, né intende dotarsene a breve stante gli alti costi e le scarse richieste di utilizzo.

Pertanto, in attesa che in seguito possa modificarsi l'attuale orientamento dell'Amministrazione, per il momento i cittadini che desiderano essere cremati potranno disporre degli impianti di cimiteri vicini.

Qualora l'Amministrazione deciderà di approvare un progetto per forno crematoio la competenza a tale approvazione appartiene al Consiglio comunale.

Il progetto d'impianto e la sua esecuzione, ovviamente, seguiranno le disposizioni dettate in materia.

CAPO V - Forno inceneritore.

Art. 83

I resti lignei, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, nonché gli avanzi di indumenti, essendo equiparati a rifiuti speciali, devono essere avviati per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, rinterro all'interno del recinto cimiteriale in apposito appartato luogo e, solo eccezionalmente, in adeguata discarica ai sensi del D.P.R. n. 915 del 10-09-1982. L'eventuale trasporto di tali rifiuti tra i vari cimiteri dovrà essere eseguito, tramite idonei contenitori impermeabili, da automezzi di proprietà comunale e da personale dipendente.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

Art. 84

La conduzione e gestione del forno inceneritore è affidata all'Amministrazione comunale che potrà avvalersi, per l'installazione e la manutenzione dell'impianto, di imprese specializzate.

Le relative operazioni sono invece eseguite da personale dipendente specializzato, munito delle abilitazioni prescritte dalla legge.

L'Amministrazione al momento non è nelle condizioni finanziarie e di dotazione del personale che possano consentire l'installazione e l'uso di un forno inceneritore, pertanto, nel frattempo, provvederà allo smaltimento dei rifiuti che dovrebbero andare nell'inceneritore, tramite apposita convenzione da stipularsi con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali in questione.

CAPO VI – Sanzioni (aggiunto con deliberazione n. 17/2021)

Art. 84 bis

Chiunque esegua opere di manutenzione ordinaria senza avere acquisito atto di assenso preventivo da parte del Comune, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. Chiunque esegua opere di manutenzione straordinaria senza avere acquisito atto di assenso preventivo da parte del Comune, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

Chiunque esegua opere diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria senza avere acquisito atto di assenso preventivo da parte del Comune, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.333,00 a euro 10.000,00.

Nel caso in cui il trasgressore non si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16, della Legge 689/81, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione, la sanzione di cui sopra si applica nella misura massima prevista

TITOLO IV Regolamento del personale in servizio presso il cimitero comunale.

Art. 85

L'organico del personale in servizio presso il cimitero comunale è quello risultante dalla dotazione organica, presso l'Amministrazione comunale.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, oltre alle specifiche prescrizioni del presente regolamento.

Art. 86

Presso il cimitero deve operare un dipendente responsabile appartenente al Servizio tecnico con il principale compito di controllare i lavori che le ditte nominate dai concessionari svolgono all'interno del cimitero.

Il Responsabile del cimitero dovrà altresì presiedere e controllare alle operazioni di ingresso ed uscita del pubblico e delle salme, nonché alla tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione di queste ultime.

Il responsabile del cimitero dovrà altresì coordinare il lavoro del custode e dei seppellitori e necrofori all'interno del cimitero. Il suddetto personale è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal Responsabile del Cimitero il quale ha dunque la responsabilità sul personale ivi addetto, oltre che su tutti i servizi interni al cimitero. Egli inoltre, con l'ausilio dell'ufficiale sanitario competente, adempie a tutte le incombenze che il Regolamento di Polizia Mortuaria affida a tutti i sorveglianti e responsabili dei cimiteri.

Il suddetto Responsabile ha altresì l'obbligo di fare rapporto al Responsabile del Servizio Tecnico dal quale dipende, nonché all'ufficio procedimenti disciplinari, per gli opportuni provvedimenti da assumere nei confronti di personale del cimitero che si è reso inadempiente o ha violato alcune delle disposizioni di legge o del presente regolamento.

Il Responsabile del cimitero ha altresì le chiavi dell'ufficio presso il cimitero, presso il quale terrà e provvederà a tenere in ordine i registri ed i documenti di competenza.

Art. 87

Altra figura del personale cimiteriale è il custode.

Questi è tenuto a sorvegliare tutti i soggetti che operano all'interno del cimitero (pubblico ed operai) al fine controllare che gli stessi si attengano alle disposizioni del presente regolamento.

Ha altresì il compito di ricevere, in assenza del responsabile del cimitero, i documenti di accompagnamento dei carri funebri.

Il custode precede la salma sul luogo indicato nei documenti e si assicura che il necroforo-seppellitore effettui con scrupolo tutte le operazioni relative alla tumulazione ed inumazione, aiutandolo in tali compiti.

Il custode non deve mai lasciare incustodita la porta di ingresso del cimitero, né mai allontanarsi da quest'ultimo durante gli orari di apertura al pubblico ed all'esecuzione di lavori; egli provvede altresì all'apertura e chiusura del cimitero.

Art. 88

Il necroforo-seppellitore è addetto al seppellimento delle salme, da effettuarsi alla presenza del Responsabile del cimitero o del custode. Egli effettua tutte le operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione, sia ordinarie che straordinarie, provvede alla riunione di resti e trasferimenti di salme, nonché alla apertura e chiusura del loculo, allo scavo di fosse ed alla copertura delle stesse, unitamente al personale manovale. Quest'ultimo è anche addetto alla pulizia del cimitero e collabora con il seppellitore

Art. 89

Il Servizio di Polizia Municipale ha l'obbligo di vigilare all'interno dell'area cimiteriale sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, nonché sull'osservanza del presente regolamento e di quello di Polizia Mortuaria.

Detto Servizio, che può essere chiamato a presenziare anche dal responsabile del cimitero, è altresì tenuto a controllare gli eventuali abusi edilizi che si perpetrassero all'interno del cimitero, dovendone in tal caso dare immediato avviso all'ufficio servizi cimiteriali per i provvedimenti di competenza e, se del caso, anche all'Autorità Giudiziaria. Quest'ultima dovrà inoltre essere tempestivamente avvertita di ogni altro fatto di rilevanza penale che venisse rilevato all'interno del cimitero.

TITOLO V Disposizioni transitorie

Art. 90

Sino alla revisione del Piano Cimiteriale e delle sue norme di attuazione, i lavori all'interno del Cimitero verranno autorizzati secondo le norme precedenti, fatto salvo quanto previsto dai piani già esistenti relativi a singoli parti del Cimitero.

In attesa di tale revisione, alla destinazione ed all'individuazione delle aree all'interno del cimitero si provvederà secondo i criteri ed i provvedimenti adottati in precedenza.

Sino alla piena attuazione del presente regolamento ed alla stesura delle prime graduatorie previste dall'art. 31 e segg., con esclusione dei casi d'urgenza, sono sospese tutte le assegnazioni di aree per le quali non è stata ancora sottoscritto atto di concessione.

TITOLO VI Disposizioni finali

Art. 91

Il presente regolamento entrerà in vigore il 16° giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che verrà effettuata dopo che la delibera di approvazione sarà divenuta esecutiva;

Sono abrogate tutte le precedenti norme sia regolamentari che provvedimenti, emanate da organi comunali ed in contrasto o comunque incompatibili con quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 92

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative previste delle leggi in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare le norme del presente regolamento e a chiunque spetti di farle osservare.